



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile  
PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. .... dell'ordine del giorno della seduta del .....

N. <u>51</u> del Reg.	<b>Oggetto:</b> Statuto AMIU S.p.A. - Approvazione modifiche.
Data: <u>28/7/2017</u>	

L'anno duemiladiciassette , il giorno 28 del mese di luglio , alle ore 10,00

nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del

Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblicadi prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrantecon l'assistenza del Segretario Generale Dott. dott. ssa Maria Rosaria D'OronzioAll'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 14,40 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come

appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Laurora Tommaso	x	
8) Avantario Carlo		x
9) Cormio Patrizia	x	
10) Marinaro Giacomo	x	
11) De Laurentis Domenico	x	
12) Ventura Nicola	x	
13) Nenna Marina	x	
14) Amoruso Leo	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana	x	
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco		x
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 22 Totale assenti n. 11

Il Presidente introduce il punto successivo all'Ordine del Giorno, giusta anticipazione chiesta dai Consiglieri. Cede la parola all'Assessore Lignola che relaziona sull'argomento il quale evidenzia fra l'altro che la proposta è stata formulata tenendo conto dei lavori fatti nelle Commissioni III e Affari Istituzionali, recependo tutte le istanze incluse quelle provenienti dall'opposizione. Su questo schema di deliberazione si pensa di poter elaborare anche le delibere sulle altre Partecipate. Il tutto come da allegato resoconto di seduta curato dalla ditta appaltatrice del servizio.

Intervengono le Consigliere Merra Raffaella, Cinquepalmi Maria Grazia e a Barresi Anna Maria per i cui contenuti si rinvia al resoconto di seduta che si allega.

Il Presidente Ferrante comunica che al tavolo della Presidenza sono pervenuti degli emendamenti.

**Emendamento cons. Cinquepalmi:** si propone di modificare l'art. 2 bis comma 2 lettera b) cassando da "Lo schema tipo dei contratti di servizi, approvato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera o) del D.lg. 267/2000 e della normativa sulla società in House providing" in "lo schema tipo dei contratti di servizio ed approvato dal Consiglio Comunale".

Il Presidente dà atto che vi è il parere favorevole del Dirigente dott. Pedone e dei Revisori dei Conti.

Si passa alla votazione per appello nominale che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente.

Votazione:

Presenti : n.22

Assenti: n. 11 (FLORIO, PAPAGNI, LAURORA Carlo, TOMASICCHIO, AVANTARIO, LAURORA Francesco, BRIGUGLIO, DI LERNIA, LAPI, DE TOMA, LIMA)

Voti Favorevoli: n.22 (Bottaro - Ferrante - Laurora T. - Cormio - Marinaro - De Laurentis - Ventura - Nenna - Amoruso - Barresi - Di Tondo - Zitoli - Tolomeo - Lovecchio - Loconte - Capone - Cirillo - Lops - Merra - Corrado - Procacci - Cinquepalmi)

Approvato all'unanimità

**Emendamento a firma della cons. Barresi:**

Il Presidente comunica che potrà essere votato successivamente anche dopo le 15.30 per consentirne l'esame da parte del Dirigente Finanziario

**Emendamento a firma del cons. De Laurentis e altri:** nel corpo della delibera si chiede di eliminare al punto "Dare atto", 3° capoverso, le parole da: "La Giunta comunale" a "per le ragioni ivi indicate"

Il Presidente dà atto che l'emendamento con carattere soppressivo può essere posto in votazione in quanto vi è il parere favorevole del Segretario Generale

Si procede alla votazione per appello nominale che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente.

Presenti: n. 20

Assenti: n. 13 (FLORIO, PAPAGNI, LAURORA Carlo, TOMASICCHIO, AVANTARIO, CORMIO, LAURORA Francesco, BRIGUGLIO, DI LERNIA, MERRA, LAPI, DE TOMA, LIMA)

Voti Favorevoli: n.20 (Bottaro - Ferrante – Laurora T. - Marinaro – De Laurentis -Ventura – Nenna - Amoruso – Barresi – Di Tondo – Zitoli - Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone – Cirillo – Lops – Corrado – Procacci - Cinquepalmi)

Approvato all'unanimità

(Si dà atto che la Consigliera Di Lernia è rientrata in aula ore 15,15).

**Emendamento a firma della cons. Barresi:** si propone di inserire le seguenti modifiche, come da lettura fatta dal Presidente di cui all'allegato resoconto di seduta:

“Art. 2 lettera b), dopo la parola <<rifiuti urbani speciali e tossico nocivi>> lettera g) sistemare la parola, sistemare la parola <<rifiuti solidi urbani>>. Aggiungere all'art. 2 la voce t), ovvero <<Distribuzione e forniture commercializzazione e vendita di gas da qualsiasi natura esso provenga, anche mediante gestione della rete e captazione>>. Al punto 2, pagina 3, dopo la frase <<in via diretta>> aggiungere <<Previa analisi dei costi e delle entrate>>. Art. 20 pagina 4 comma 1. Dopo le parole <<Della società è costituito>> cassare la parola <<Di norma>>. Art. 20, pagina 14 comma 2, dopo le parole <<Alla nomina diretta dell'amministratore unico>> cassare <<e nell'ipotesi>>. Art. 20, pagina 15 comma 9, dopo la parola <<Professionalità>> aggiungere <<Specifica>>. Art. 24 pagina 20 comma 2, dopo la parola <<eventualmente a terzi>> aggiungere <<Previa approvazione dell'assemblea dei soci>>. Art. 26, pagina 20 comma 3 lettera c), dopo la parola organo amministrativo aggiungere le parole <<Previo parere positivo del socio>>. art. 26, pagina 22, comma 3 lettera i), dopo la parola <<O in transigere>> aggiungere <<con la>> e cassare la parola <<Anche senza>>.

Il Dirigente Dott. Pedone, invitato dal Presidente esprime parere “non favorevole” sull'emendamento dandone lettura come da resoconto allegato: *“in relazione alle situazioni che limitano la possibilità della società di effettuare attività commerciali con privati. Ad esempio, punto 2, art. 2 lettera b) dove si chiede di cassare tossico nocivo. In questo caso la società non potrebbe fare neanche nei confronti dei privati tale attività. Altre proposte invece sono ultronee in quanto specificano questioni già implicitamente affrontate dallo statuto, art. 20 pagina 15 comma 9, dove, appunto, si chiede di eliminare specifica. Per altro, trattasi di emendamenti già esaminati nella Commissione Terza e non accolti. Sempre a mia firma”*.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento facendo rilevare che manca il parere dei Revisori dei Conti non essendo stato possibile acquisirlo.

L'esito della votazione effettuata mediante appello nominale dà il seguente risultato proclamato dal Presidente

Presenti: n. 23

Assenti: n.10 (FLORIO, PAPAGNI, LAURORA Carlo, TOMASICCHIO, AVANTARIO, LAURORA Francesco, BRIGUGLIO, LAPI, DE TOMA, LIMA)

Voti Contrari: n.15 (Bottaro - Ferrante – Laurora T. –Cormio -Ventura – Amoruso – Di Tondo – Zitoli - Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone –Cirillo – Procacci - Cinquepalmi)

Voti favorevoli: n.2 (Barresi – Merra)

Astenuti: n.6 (Marinaro – De Laurentis – Nenna – Lops – Di Lernia – Corrado)

Respinto a maggioranza

Dopo di che, viene posto in votazione per appello nominale l'intero provvedimento così come emendato in corso di seduta che dà il seguente esito proclamato dal Presidente.

Presenti: n. 21

Assenti: n. 12(FLORIO, PAPAGNI, LAURORA Carlo, TOMASICCHIO, AVANTARIO, BARRESI, LAURORA Francesco, BRIGUGLIO, DI LERNIA, LAPI, DE TOMA, LIMA)

Voti Favorevoli: n.20 (Bottaro - Ferrante – Laurora T. –Cormio - Marinaro – De Laurentis - Ventura – Nenna - Amoruso – Di Tondo – Zitoli - Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone –Cirillo – Lops – Corrado – Procacci - Cinquepalmi)

Astenuti: n.1 (Merra)

Votazione dell'immediata eseguibilità ex art. 134 comma 4 del tuell

Voti Favorevoli: n.20 (Bottaro - Ferrante – Laurora T. –Cormio - Marinaro – De Laurentis - Ventura – Nenna - Amoruso – Di Tondo – Zitoli - Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone –Cirillo – Lops – Corrado – Procacci - Cinquepalmi)

Astenuti: n.1 (Merra)

e , pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Azienda Speciale AMIU è stata istituita il 1° maggio 1976 nella forma di "Azienda Municipalizzata" dopo un lungo periodo di concessione del servizio in appalto a privati;
- l'Azienda, sorta per svolgere i servizi tradizionali di igiene urbana (spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani), ha perseguito sempre obiettivi di crescita e di estensione della gamma di servizi da erogare ai propri utenti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 20 del 09/05/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la trasformazione della preesistente Azienda Speciale AMIU in S.p.A. con denominazione AMIU S.p.A.;
- il modello operativo adottato dall'Azienda consiste nella gestione diretta, con proprio personale, dei seguenti macro servizi:



1. pulizia stradale, spiagge e sanificazione fontane e aree mercatali;
2. raccolta rifiuti indifferenziati;
3. raccolta differenziata e servizi cimiteriali;
4. piattaforma ecologica;
5. impianto di smaltimento rifiuti;

- i servizi di cui ai primi quattro punti vengono svolti esclusivamente per conto del Comune di Trani (Socio Unico), mentre l'impianto di discarica è stato, sino alla sospensione dei conferimenti (a far data dal 05/09/2014) e alla successiva revoca dell'AIA (D.D. n. 5 del 07/04/2015), a servizio dell'ex bacino BA1 e ha supplito, nell'ultimo periodo, alla carenza di volumi di discarica degli ex bacini BA/2 e BA/4;

#### DATO ATTO CHE

-AMIU S.p.A. è una società il cui intero capitale sociale è detenuto dal Comune di Trani, che presta in house i servizi di igiene urbana e complementari dell'abitato, da ultimo giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29/10/2015;

-il capitale sociale sottoscritto dal socio unico di AMIU s.p.a. è pari ad € 1.000.000 (art. 5 Statuto)

- Con deliberazione n. 27 del 4.05.2016, esecutiva, il Consiglio comunale ha adottato misure finalizzate a garantire la continuità aziendale, mediante la riduzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c e contestualmente la ricapitalizzazione della società, in forma mista;

**DATO ATTO ALTRESÌ CHE** con la medesima deliberazione n. 27 del 4.05.2016 il Consiglio Comunale si è dato indirizzo di rivedere lo Statuto della società, ai fini del mantenimento dei requisiti del rapporto di delegazione interorganica qualificato dall'*in house*

**RILEVATO**, pertanto, che, nelle more della completa riforma del settore, l'ente ha espresso la volontà del mantenimento della partecipazione nella società *de quo*,

**RIFERITO CHE** per costante orientamento giurisprudenziale:

- i servizi di igiene urbana attinenti alla raccolta ed al trasporto di rifiuti sono ascrivibili nella qualificazione dell'art. 112 T.U.E.L., ai sensi del quale "*gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*";

- ai sensi dell'art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetta ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di trasporto;

- conseguentemente sia sul piano soggettivo, quale riconduzione diretta alla competenza del Comune, sia sul piano oggettivo, in relazione all'assoggettamento dell'attività sussumibile come servizio pubblico alla disciplina settoriale che assicura costantemente il conseguimento di fini sociali per l'idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui si controverte deve essere ricompreso nella delineata definizione di servizio pubblico (cfr. da ultimo sugli elementi tipizzanti il servizio pubblico ed il suo affidamento, Cons. St., Ad.plen. n. 7 del 2014; sul servizio pubblico locale di igiene urbana, Sez. V, n. 2012 del 2011).

**VALUTATO**, pertanto, a motivare ulteriormente la volontà di mantenimento della partecipazione, che detta società è da ritenersi strettamente necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente, per le motivazioni di cui al punto precedente;

**VISTO** il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e segnatamente l'art. 5, ove sono indicati i le condizioni giuridiche minime per la qualificazione dell'istituto dell'in house providing:

*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, recante una disciplina unica e coordinata del settore, ove è disposto l'obbligo di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico già costituite all'entrata in vigore dello stesso e sono disciplinati ed innovati i seguenti elementi minimi:

- introduzione dell'oggetto sociale esclusivo, secondo i principi di cui all'art. 4, c. 4 ;
- divieto di costituzione di nuove società e di acquisizione di nuove partecipazioni per le società strumentali-art. 4, c. 5;
- principi in ordine all'organizzazione ed alla gestione societaria, quali la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, nonché l'integrazione di ulteriori strumenti di governo societario, valutando l'inserimento di quelli indicati all'art. 6, c. 3 (es. regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme in materia di concorrenza e di tutela della proprietà industriale ed intellettuale; ufficio di controllo interno; adozione di codici di condotta; programmi di responsabilità sociale di impresa)- art. 6;
- principi in materia di definizione degli organi amministrativi e di controllo e dei relativi poteri, di definizione dei limiti di compensi, premi, indennità, gettoni di presenza , divieto di istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società- art. 11;
- divieto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti di rivestire l'incarico di amministratore delle società a controllo pubblico -art. 11, c. 8;
- l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; art. 11, c. 9 lett. a
- l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione chela carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; art. 11, c. 9 lett. b
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; art. 11, c. 9 lett. c

- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società'. art. 11, c. 9 lett. d
- obblighi informativi alla struttura di cui all'art. 15 e strumenti volti ad assicurare la trasparenza dell'attività della società pubblica;

**ATTESO CHE** segnatamente per le società *in house*, il testo unico delle società a partecipazione pubblica pone l'inserimento obbligatorio delle seguenti clausole statutarie (art. 16):

1. in relazione alla composizione del capitale sociale: clausola statutaria concernente il divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
2. definizione dell'assetto organizzativo del controllo analogo con attribuzione di facoltà di inserire clausole statutarie in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis (amministrazione della società) e dell'articolo 2409-novies (consiglio di Gestione) del codice civile;
3. facoltà di acquisizione dei requisiti del controllo analogo mediante la conclusione di appositi patti parasociali di durata anche ultraquinquennale, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma codice civile;
4. a comprova del requisito dell'attività prevalente: previsione statutaria del limite minimo di fatturato (oltre l'ottanta per cento) da maturarsi nello svolgimento dei compiti affidati alla società stessa dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, contestualmente disponendo che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società'.

**RILEVATO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il *Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo Analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani*;

**RITENUTO**, pertanto, necessario modificare lo statuto AMIU s.p.a., aggiornandolo sulla base delle norme più recenti adottate in materia di società a partecipazione pubblica e di organismi *in house*, nonché alle disposizioni del Regolamento sul controllo analogo del comune di Trani, come indicato in narrativa;

**LETTO** lo schema di Statuto, coordinato con le proposte di modifica, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale,

**RITENUTO** detto schema conforme agli indirizzi indicati in narrativa e pertanto, ritenuto di doverlo approvare

**DATO ATTO** che

- lo Statuto, redatto per atto pubblico e allegato all'atto costitutivo, è l'atto recante le norme relative al funzionamento della società ex art. 2328 c.c.
- il codice civile attribuisce all'assemblea straordinaria la competenza di deliberare le modifiche statutarie- art. 2365 c.c.
- ai sensi dell'art. 9 TU società partecipate per le partecipazioni di enti locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco

-il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello Statuto ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese – art. 2436 c.c.

PRESO ATTO CHE l'art. 26 d.lgs. 19.08.2016, n. 175 sottopone le società partecipate a controllo pubblico all'obbligo di adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto *de quo*;

RITENUTO necessario, pertanto, in esecuzione della citata normativa, autorizzare il Sindaco in qualità di rappresentante del Comune di Trani nella compagine sociale dell'Amiu s.p.a., a:

1. richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria AMIU s.p.a., ai sensi dell'art. 13 St., per l'approvazione delle modifiche allo STATUTO di cui alla presente;
2. manifestare la volontà di modificare lo statuto conformemente al testo approvato in allegato alla presente deliberazione, nel corso dell'assemblea straordinaria che sarà all'uopo convocata dagli organi societari competenti;

DATO ATTO, altresì, che le predette modifiche statutarie, sotto il profilo dell'oggetto sociale, non comportano un cambiamento significativo dell'attività della società e pertanto non sono sottoposte all'applicazione dell'art. 7, c. 7 lett. a) d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

DATO ATTO che

- Con nota prot. n. 19144 del 1.06.2017 la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, unitamente alla proposta di statuto, è stata trasmessa al collegio dei Revisori dei Conti, alle Commissioni competenti ed alla presidenza del Consiglio per l'iscrizione all'o.d.g.

PRESO ATTO

- Del parere favorevole del Collegio dei revisori espresso in data 13.06.2017 (prot. n. 20311)
- Del verbale della III Commissione del 19.06.2017
- Del verbale della Commissione Affari istituzionali del 20.06.2017

RITENUTO in particolare,

di ritenere accoglibili le proposte di modifica dell'art. 2 *bis*, limitatamente a quanto compatibile con il testo del vigente *Regolamento sul Controllo analogo sulle società partecipate in house del comune di Trani*

di non poter accogliere in questa sede proposte di ampliamento dell'oggetto sociale, che in quanto tali comporterebbero un cambiamento significativo dell'attività della società e pertanto sarebbero sottoposte al più lungo *iter* di approvazione, di cui all'art. 7, c. 7 lett. a) d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al momento non compatibile con la scadenza del 31.07.2017 fissata dal d.lgs. 100/2017 per la modifica dello Statuto;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto accogliere parzialmente le proposte di modifica ivi indicate, collazionate nel testo allegato,

VISTA la proposta di redigendo statuto AMIU s.p.a. con testo coordinato con le proposte di modifica surrichiamate;

VISTO l'art. 42 TUEL che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'approvazione degli statuti, nonché degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche;

VISTO l'art. 239 TUEL che attribuisce all'organo di revisione la competenza di rendere pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente ex art. 49 TUEL;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Dirigente Area Economico Finanziario e il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del decr. Legisl. n. 267/2000

STANTE l'urgenza di provvedere alla luce del termine di cui all'art. 26 d.lgs. 19.08.2016, n. 175;

RAVVISATI, pertanto, gli estremi per ricorrere alla dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, c. 4 TUEL della presente deliberazione.

VISTI:

- Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e segnatamente l'art. 42, c. 2 lett. a), e) e g)
- lo Statuto del Comune di Trani
- d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.

Visto l'esito delle votazioni come in parte narrativa indicate anche per quanto riguarda la dichiarazione di immediata eseguibilità ex art. 134 comma 4 del TUELL

## DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che a seguito della ricapitalizzazione societaria operata con D.C.C. n. n. 27 del 4.05.2016 il capitale sociale di cui all'art. 5 statuto è rimasto invariato al valore di € 1.000.000 (un milione euro)
3. Di dare atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il *Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo Analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani*
4. Di approvare le modifiche allo Statuto dell'Amiu s.p.a., coordinate con le proposte di emendamento formulate dalle commissioni consiliari competenti nei limiti di cui in narrativa, e, conseguentemente, il testo di Statuto coordinato con le stesse, composto da n. 39 articoli allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;  
4.1 Di dare indirizzo ed autorizzare il SINDACO, in qualità di rappresentante dell'Ente socio unico AMIU S.P.A., ad esternare la volontà di addivenire alle suindicate modifiche statutarie, deliberandone il formale recepimento in assemblea straordinaria che sarà all'uopo convocata da AMIU s.p.a.;
5. Di autorizzare il Sindaco a chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria AMIU s.p.a., per la deliberazioni consequenziali
6. Di trasmettere il presente provvedimento ad AMIU s.p.a., e al Dirigente Area Ambiente, per gli adempimenti consequenziali;
7. Di dare atto che la deliberazione assembleare di modifica dello statuto dovrà essere depositata nel Registro delle imprese
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, sotto il link Amministrazione trasparente/enti controllati;
9. Di dichiarare, con votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma d.lgs. 267 del 18.08.2000

## **Redigendo Statuto "AMIU S.P.A."**

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

#### **ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE**

1. E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, posseduto da Enti pubblici locali nella definizione dell'art. 2, co. 1 del TUEL, denominata "AMIU S.P.A." La società è organizzata e opera in conformità al modello in house providing, di cui all'ordinamento comunitario ed italiano vigente ed assoggettata al "controllo analogo" da parte del socio, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente Statuto ed in conformità al Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani.

2. La Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non al di fuori della competenza territoriale del socio pubblico che detiene il controllo societario. Detta condizione di marginalità è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio unico e la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società

#### **ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE**

1. La società, previo indirizzo espresso dal socio in assemblea, nel rispetto dei presupposti giuridici del controllo analogo, ed in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 4, c. 4, potrà ai sensi della legge realizzare e gestire le seguenti attività:

a) Spazzamento e lavaggio, inaffiamento e disinfezione periodica con qualsiasi mezzo di aree e strade pubbliche e private;

b) raccolta, trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, speciali e tossico - nocivi ed assimilati, esercizio dei relativi impianti compreso il recupero di materiali ed energia;



c) lavaggio e disinfezione periodica dei contenitori per i R.U. e frazioni da raccolta differenziata;

d) raccolta differenziata e/o separata, trasporto, recupero, riciclo di frazioni di rifiuti urbani e rifiuti assimilati;

e) gestione del Verde Pubblico e manutenzione del Verde Privato, raccolta di rifiuti abbandonati su aree demaniali e/o pubbliche oltre ai terreni incolti di privati oggetto di ordinanza di bonifica;

f) pulizia litorale e raccolta differenziata dei rifiuti;

g) raccolta rifiuti "porta a porta" in zone non carrozzabili;

h) servizi di pulizia e sanificazione di ambienti pubblici e privati;

i) impianto ed esercizio dei centri di raccolta per la demolizione, eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione;

j) rilevamento ed analisi inquinamento ambientale;

k) sgombero neve;

l) disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

m) esercizio e manutenzione di impianti di acquedotti e fognature, distribuzione di acqua potabile e di impianti di trattamento finale di reflui, disinfezione e pulizia caditoie, pulizia ordinaria e straordinaria di fontane **e percolato**;

n) gestione dei servizi cimiteriali compreso l'Illuminazione votiva, impianto di cremazione;

o) gestione dei servizi di pubbliche affissioni, asportazione dai muri di manifesti affissi fuori tabelle e scritte murali, nonché riscossione, accertamento e liquidazione di tributi, tariffe censi canonici e livelli;

p) forniture, apposizione e manutenzione relativa alla segnaletica stradale orizzontale, verticale ed anche mobile, rimozione forzata e custodia veicoli in sosta vietata, nelle aree appositamente individuate dalle autorità competenti del Comune, gestione parcheggi e parchimetri;

q) servizi di trasporto e traslochi di uffici e beni pubblici;

r) manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze, marciapiedi e di edifici pubblici;

s) Gestione e manutenzione dei bagni pubblici.

2. La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta.

3. Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale ed internazionale.

4. Oltre ai servizi di cui sopra la società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, di attività strumentali o di supporto a quelle indicate nel precedente capoverso, purché non prevalenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale.

5. La società, per il conseguimento degli scopi sociali e purché ciò non alteri i presupposti giuridici dell'in house providing, potrà inoltre:

a) compiere qualsiasi operazione in relazione alle attività comprese nell'oggetto sociale, tra cui operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali purché le predette operazioni non sottraggano le risorse necessarie all'efficace ed efficiente espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società e non siano in contrasto con i fini societari

b) assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero

costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto connesso al proprio purché siano rispettati i parametri di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 175 del 2016 e che avvenga in conformità agli oneri di motivazione di cui all'art.5 del D.lgs. n. 175 del 2016.

6 . Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio;

7. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

8. La società avrà l'obbligo di esercitare la propria attività secondo le indicazioni dell'ente pubblico socio e sulla scorta delle convenzioni di affidamento che quest'ultimo intenderà affidare.

9. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società,

10. La società potrà svolgere altre operazioni immobiliari e mobiliari connesse e legate allo svolgimento dell'oggetto sociale, purché ciò non alteri il rapporto di delegazione interorganica con il Comune di Trani"

#### **ARTICOLO 2BIS) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN HOUSE**

1. I servizi saranno gestiti nel rispetto delle norme di legge in vigore e regolati secondo le convenzioni di affidamento dei servizi verso l'Ente Comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed affidabilità.

2. In ottemperanza ai principi generali che consentono l'affidamento diretto di servizi "in house providing" viene stabilito quanto segue:

a. L'obbligo per la società di trasmissione all'Ente comunale dei documenti di programmazione e del piano industriale, redatti **nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, per la successiva approvazione;**

b.lo schema tipo dei contratti di servizio è approvato dal Consiglio comunale;

c. Il potere dell'Ente pubblico di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia/efficienza ed economicità **spetta al Consiglio comunale;**

d. L'obbligo per la società di esercitare la propria attività esclusivamente nei confronti dell'Ente socio o comunque nei limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che regola gli affidamenti in house providing.

e. Obbligo per la società di ottemperare alle norme del Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani, **in conformità delle norme del codice civile e della normativa di riferimento**

### **ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2055, salvo proroga stabilita con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o scioglimento anticipato.

### **ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

1. La società ha sede legale in Trani (BT); l'Organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

## **TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI, FINANZIAMENTI DEI SOCI**

### **ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI**

1. Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00=).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 500.000 azioni nominative del valore nominale di 2 (due) euro cadauna. Il titolo azionario è dematerializzato ed è sostituito da un'iscrizione contabile eseguita nel registro elettronico tenuto dal soggetto individuato dall'Organo amministrativo il quale, a richiesta del socio, rilascia, in forma cartacea o digitale, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel registro elettronico sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

3. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 c.c..

4. La misura complessiva del capitale sociale detenuto dal Comune di Trani non potrà mai essere inferiore al 51%, con la partecipazione degli enti locali di cui all'art. 1 co. 1 del presente statuto. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

#### **ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI**

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti, di soci o di terzi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei seguenti diritti:

- il diritto di concorrere al riparto esclusivo di una quota pari al 20 per cento del dividendo complessivo.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono liberamente trasferibili.

3. In caso di inadempimento del socio o del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, l'Organo amministrativo può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori a un prezzo prefissato.

#### **ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE**

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto

dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 comma 4 del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ**

1. I soci potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia e dall'art. 14 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società l'Organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. I soci potranno procedere ad effettuare finanziamenti e/o anticipazioni alla Società con le modalità, nei limiti e con i criteri stabiliti nella deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 3 marzo 1994 ed in ossequio all'art. 11 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo, effettuati dai soci alla Società, devono intendersi infruttiferi ancorché abbiano a protrarsi nel tempo e per più esercizi, fatta salva la diversa deliberazione del titolo oneroso degli stessi adottata dall'assemblea ordinaria. Dal bilancio della Società dovrà, in ogni caso, risultare il titolo per cui i finanziamenti e le sovvenzioni sono stati erogati.

#### **ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE**

1. In caso di trasferimento, ad un altro ente pubblico nella definizione di cui al precedente art. 1, co. 1 del presente statuto e tra enti già



soci, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, salvo quanto previsto dall'art. 16, c. 1 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, o comunque dalla normativa vigente in materia di in house providing, e dall'art. 5 del presente Statuto, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'Organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato a offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle azioni o dei diritti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

2. In caso di aumento del capitale, gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute. Ogni aumento di capitale avverrà senza modificare la proporzione all'epoca esistente tra le varie categorie di azioni in circolazione o la cui emissione sia comunque stata deliberata a servizio del prestito obbligazionario. Le nuove azioni di ciascuna categoria saranno offerte in opzione ai rispettivi possessori. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 c.c..

3. Al Socio Comune di Trani spetta il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni della società da qualunque altro socio alienante per cui i soci che intendono cedere le proprie azioni debbono darne comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata che indichi le modalità di vendita ed il prezzo. Ricevuta tale comunicazione l'Organo amministrativo informa a sua volta il Comune di Trani.

4. Entro 30 giorni da tale ultima comunicazione ciascun socio deve informare per iscritto il suddetto Organo sulla sua volontà di acquisto. Decorso inutilmente tale termine il diritto si intende rinunciato.

5. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

6. I trasferimenti delle azioni devono avvenire nel rispetto della normativa in materia e del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (art. 16, c. 1) e dalla disciplina vigente in materia di società in house.

#### **ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile e nel rispetto della normativa vigente.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso

temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le modalità previste dall'art. 2437-ter c.c..

### **TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 11) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani e di quanto previsto dalla normativa vigente per l'istituto dell'in house providing, spetta all'assemblea ordinaria dei soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società.

2. L'assemblea ordinaria dei soci autorizza il compimento dei seguenti atti da parte dell'Organo amministrativo:

a) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;

b) ogni atto il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000.

#### **ARTICOLO 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

#### **ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'Organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e posta elettronica).

#### **ARTICOLO 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

#### **ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA**

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via fax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee.

#### **ARTICOLO 16) PRESIDENZA**

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'Organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### **ARTICOLO 17) QUORUM**

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega conferita, rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo quanto previsto espressamente dalla legge in casi particolari.

#### **ARTICOLO 18) ASSEMBLEE SPECIALI**

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

#### **ARTICOLO 19) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.



ARTICOLO 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'Organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e nel rispetto delle limitazioni previste dalle leggi in materia, l'assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un Organo amministrativo composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione 6bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, nonché del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile, il Comune di Trani ha diritto di procedere alla nomina diretta dell'Amministratore Unico e, nell'ipotesi di Organo amministrativo, alla nomina di un numero di amministratori proporzionale (con arrotondamento per eccesso) al numero delle azioni possedute, fra cui il presidente. In tale caso il Comune di Trani si asterrà dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina assembleare. Essi amministratori hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

3. Nel caso in cui il Comune di Trani non dovesse provvedere, nei termini previsti dalla legge, a nominare in tutto o in parte i propri amministratori, alla loro nomina provvederà l'assemblea dei soci.

4. I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci con l'astensione del Comune di Trani.

5. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

6. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Gli amministratori nominati direttamente dal Comune di Trani potranno essere revocati in qualsiasi momento, per cessazione del rapporto fiduciario, dal Sindaco del Comune stesso che procederà direttamente alla sostituzione dei consiglieri revocati.

7. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo, l'intero Organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

8. Gli amministratori sono rieleggibili.

9. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, autonomia e indipendenza, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi. Ai sensi dell'art. 11, c. 8 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

10. L'Organo amministrativo elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'Organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità può essere nominato anche un vice presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina fermo restando che la carica di vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

11. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, ove compatibile con la normativa in vigore.

12. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'Organo amministrativo determinato dall'Assemblea. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di società a partecipazione pubblica.

13. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di società a partecipazione pubblica.

14. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

15. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ARTICOLO 21) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Organo amministrativo, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. L'Organo amministrativo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze dell'Organo amministrativo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Organo amministrativo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'Organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

#### **ARTICOLO 22) POTERI DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi di assemblea e del Comune di Trani impartiti nell'ambito del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle società in house, gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente comma, spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

d) propone all'assemblea eventuali adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

#### **ARTICOLO 23) PRESIDENTE, AMMINISTRATORI DELEGATI**

1. Il Presidente convoca l'Organo amministrativo, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il Organo amministrativo può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Il delegato è tenuto a riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. Al Presidente o ad un membro dell'Organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ssmii e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in



particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

#### **ARTICOLO 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente dell'Organo amministrativo, previa deliberazione del Organo amministrativo;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, all'amministratore delegato.

2. L'Organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

#### **ARTICOLO 25) AMMINISTRATORE UNICO**

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà dell'Organo amministrativo e del suo presidente.

#### ARTICOLO 26) DIRETTORE GENERALE

1. L'assemblea può nominare un direttore generale, **previa selezione ad evidenza pubblica** determinandone il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia e dall'art. 11 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'incarico di direttore generale dura tre anni ed è rinnovabile.

3. Il direttore generale:

a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'Organo amministrativo;

b) sovrintende ad ogni aspetto dell'attività sociale, coordinando in particolare l'attività di gestione dei dirigenti;

c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza dell'Organo amministrativo;

d) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa dell'Organo amministrativo;

e) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze dell'Organo amministrativo;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo amministrativo ed i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

g) dirige il personale, previa approvazione dell'Organo amministrativo. Adotta tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di preposizione agli uffici, anche di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla legge e dai C.C.N.L.;

h) gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale definite dall' Organo amministrativo;

i) promuove azioni giudiziali e resiste alle stesse, con facoltà di conciliarle o transigerle, anche senza autorizzazione del presidente dell'Organo amministrativo, qualora si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività aziendale ovvero controversie di lavoro;

j) Interviene di norma personalmente nelle udienze di trattazione delle cause di lavoro;

k) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della Società, nei limiti di spesa stabiliti di volta in volta dall'Organo amministrativo salva l'autonomia di spesa attribuita al Presidente;

l) informa comunque il presidente e/o l'Organo amministrativo su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesta qualsiasi tipo di informativa;

m) deve sottoporre all'Organo amministrativo, al fine di ricevere ratifica, ogni questione od atto, seppure di propria competenza ai sensi del presente statuto;

n) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al presidente. In caso di assenza o impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del direttore generale, le relative funzioni saranno svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale, designato dal direttore generale, salva la facoltà della assemblea di procedere autonomamente alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore a 60 giorni. Nei rapporti con i terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questo.

Egli risponde del proprio operato periodicamente e direttamente al Presidente del C.d.A.

Per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione l'art. 2396 c.c..

#### **ARTICOLO 27) COLLEGIO SINDACALE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c., il socio ha la facoltà di procedere alla nomina di un numero di componenti del collegio sindacale in proporzione al numero delle azioni possedute. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti e deve rispettare la parità di genere. Spetta al Comune di Trani la nomina del Presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c.. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, autonomia e indipendenza, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

Spettano al collegio sindacale i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 28) CONTROLLO CONTABILE**

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

2. Il Revisore legale o la società di revisione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina il Revisore legale o la società di revisione determina il compenso loro spettante sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di società pubbliche".

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

#### **ARTICOLO 29) AZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 30) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE**

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

3. Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

#### **TITOLO V - OBBLIGAZIONI**

##### **ARTICOLO 31) OBBLIGAZIONI**

1. La società può emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, demandandosi al Organo amministrativo la fissazione delle modalità di collocamento, estinzione e conversione, nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e del Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani.

#### **TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**

##### **ARTICOLO 32) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**

1. L'Organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile.

#### **TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

##### **ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI E UTILI**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

## **TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Oltre che per le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., gli Amministratori convocheranno l'assemblea per le deliberazioni relative all'eventuale scioglimento della Società o per qualsiasi causa derivante dall'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale.

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'Organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per l'Organo amministrativo, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

## **TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

### **ARTICOLO 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**



1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'Organo amministrativo, i sindaci e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

#### **ARTICOLO 36) FORO COMPETENTE**

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **TITOLO X - NORME FINALI**

#### **ARTICOLO 37) CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai connessi provvedimenti si rinvia alla disciplina regolante la materia ed alla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata o, in caso di impossibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o fax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, comitato del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via fax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del fax; qualora la trasmissione del fax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via fax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

#### **ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI**

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non

si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

n. 51 AMIU

# COMUNE DI TRANI



## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28 luglio 2017

**PUNTO N. 3 AGGIUNTIVO ALL'O.D.G.: "STATUTO AMIU SPA. APPROVAZIONE MODIFICHE."****FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Provvedimento successivo all'ordine del giorno in base alle modifiche fatte con l'anticipazione richieste personalmente dai Consiglieri. "Statuto AMIU. Approvazione e modifiche". Prego l'Assessore Lignola per la relazione. Tenete presente che alle ore 15:30 la seduta verrà sospesa.

**INTERVENTO***(fuori microfono)***LIGNOLA LUCA – Assessore**

Sì. Allora semplicemente... sì, sì. Allora, oggi facciamo l'adeguamento dello statuto AMIU, l'adeguamento che è stato imposto dalla nuova normativa. Il Testo Unico sulle Partecipate ha imposto una serie di adempimenti. Mi piace sottolineare che questo provvedimento arriva dopo molto tempo perché si è cercato di dividerlo in tutte le maniere, recependo anche diverse istanze che sono pervenute attraverso la Commissione, terza commissione, e la commissione affari istituzionali. Anche quelle, lo sottolineo, provenienti praticamente dall'opposizione perché ritenevamo fondate e legittime alcune osservazioni. Nel... questa è praticamente l'adeguamento e sostanzialmente lo schema batte su cui noi pensiamo di fare anche le successive delibere degli altri Enti.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Prego, nr 39. Chi è? Merra, prego.

**MERRA RAFFAELLA – Consigliere Comunale**

In considerazione che dalla lettura dello statuto ho rilevato probabili sovrapposizioni, sono dell'idea che lo stesso possa essere migliorato apportando delle modifiche. Sarei lieta di sapere se intendimento di quest'amministrazione apportare variazioni nel corso della discussione al fine di rendere più omogeneo lo stesso statuto affinché possa essere maggiormente condiviso. Ad esempio, quindi parlo all'Assessore Lignola... mi vuole ascoltare? Grazie. Ad esempio l'art. 2 ad oggetto sociale io eliminerei, sempre a mio modesto parere, la parola "Tossico e nocivo", in quanto circa tre o quattro anni fa, in un Consiglio Comunale fu deliberato che non dovevano essere gestiti questi tipo di rifiuti. Poi, sempre l'art. 2, oggetto sociale, lettera g), inserirei la parola "Rifiuti solidi e urbani", perché sinceramente non c'è specificato. Qui c'è scritto "Raccolta rifiuti porta a porta", ma di quali rifiuti parliamo? Cioè non viene specificato. Quindi bisognerebbe aggiungere questa parola. Poi, ancora, sempre l'art. 2, oggetto sociale, lettera m) io eliminerei "percolato". Perché? Perché il depurato del percolato andrebbe a finire nelle reti fognarie. Giustamente, queste reti fognarie, non ce le abbiamo dall'AMIU fino alla LUM, ad esempio, quindi dovrebbero essere fatte delle nuove reti fognarie. Quindi a questo punto io questa parola la eliminerei perché non ha, diciamo, non dovrebbe esistere ecco.

**INTERVENTO***(fuori microfono)***MERRA RAFFAELLA – Consigliere Comunale**

No, dovrebbe essere eliminato.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**MERRA RAFFAELLA – Consigliere Comunale**

No, lo dobbiamo eliminare secondo me.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**MERRA RAFFAELLA – Consigliere Comunale**

Vabbè, io continuo, poi ognuno fa quello che vuole. Ecco. Allora, invece, sempre... invece pagina 3, al punto 2, inserirei "Previa analisi dei costi e delle entrate". Qui dice: "La società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta". Allora, le dicevo Assessore, qui c'è scritto al punto 2, pagina 3 "La società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta previo analisi dei costi e delle entrate" altrimenti come... cioè, la società provvede a cosa se non sa quali sono i costi e quali sono le entrate? Vabbè, ancora. Art. 5, capitale sociale. Allora, il capitale sociale è di un milione di euro, giusto? Questa cifra è inadeguata per tutte le attività che si intendono svolgere perché solo la raccolta differenziata costerebbe forse più di un milione di euro. Quindi aumentare il capitale sociale. Art. 20, amministrazione della società punto nr 1). Eliminare il...

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Chiedo scusa. Chiedo scusa Consigliere. Allora, giusto per dare un ordine alla discussione, lei sta facendo dei suggerimenti credo all'amministrazione...

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Quindi non sono emendamenti. Anche perché, quel tipo di emendamento che adesso sto ascoltando, incidono sulla natura dell'atto, quindi sono emendamenti sostanziali.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Sullo statuto...

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Modifica... modifica...

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Modifica le previsioni... allora, per le modifiche previsioni statutarie, diciamo, c'è bisogno in questo caso, del parere dei Revisori dei Conti.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Mi fa terminare?

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Sì, sto terminando. Sto terminando, sto terminando. Quindi, allora... allora, ben inteso quindi che, diciamo, quello che lei sta dicendo costituisce un suggerimento all'amministrazione e non un emendamento. Okay. Prego.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

No, no, è bene puntualizzare. Okay.

**MERRA RAFFAELLA – Consigliere Comunale**

Okay. Allora, poi aggiungo, art. 20... sempre all'art. 20 amministrazione della società, qui c'è scritto: "L'amministrativo della società è costituito di norma da un amministratore unico". Assolutamente falso. Perché? Perché la società può essere gestita tranquillamente solo dal consiglio di amministrazione. Quindi la presenza dell'amministratore unico non ha questa grossa rilevanza!

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**MERRA RAFFAELLA – Consigliere Comunale**

No, se vuole lo ripeto. Allora, l'art. 1... anzi, no, scusi, il punto 1 dell'art. 20 dice che "La società è costituita di norma da un amministratore unico". "Di norma" andrebbe eliminato. Perché? Perché non esiste una norma dove... ci dev'essere per forza la presenza dell'amministratore unico. Assolutamente no. La società può essere gestita tranquillamente anche solo dal consiglio di amministrazione.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**MERRA RAFFAELLA – Consigliere Comunale**



Sì, sì, glielo posso garantire. Vabbè. Poi, ancora, art. 24, al punto 2 io aggiungerei, sempre mio modesto parere, "Previa approvazione dell'assemblea dei soci", non solo dell'amministratore unico. Perché? Perché io, diciamo, dico questo? Perché sembra che questo statuto sia fatto a vestito per l'amministratore unico, perché non si parla, si parla solo ed esclusivamente unico. Nient'altro. Quindi se effettivamente io mi sbaglio, io credo che queste modifiche siano importanti. E l'ultima è sempre art. 26 direttore generale, la lettera c) "determina la struttura organizzativa interna per quanto non di competenza dell'organo amministrativo". Io aggiungerei: "Previo parere positivo del socio". Quindi il socio potrebbe dare... potrebbe esprimere il loro parere e non solo l'organo amministrativo. Quindi tutto qua. Se lo volete eccepire come modifiche io vi ringrazio.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Grazie. Nr 53 chi è? Cinquepalmi.

**CINQUEPALMI MARIA GRAZIA – Consigliere Comunale**

Presidente, Assessori e Consiglieri, dunque, mi rivolgo soprattutto all'Assessore Lignola. Volevo... così, giusto perché... in vista dell'atto che andrete a sottoscrivere dal notaio, ci sarebbe all'art. 2 comma 1, lettera b) da apportare eventualmente una piccola modifica, perché nello statuto si parla ancora di rifiuti tossici nocivi. Il D. Lgs 152/2006 all'art. 184, ha sostituito la definizione di "rifiuti tossici nocivi" in "rifiuti pericolosi". Allora, dal momento che... cioè è la stessa cosa però non si chiamano più "Rifiuti tossici nocivi, ma rifiuti pericolosi". Quindi, visto che bisogna adeguarlo lo mettiamo... siccome la modifica è del 2006...

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**CINQUEPALMI MARIA GRAZIA – Consigliere Comunale**

Va bene. Poi per quanto riguarda... ho visto che... avevamo concordato alcune modifiche e quindi lo statuto che fa parte della proposta di delibera non è conforme alle modifiche che avevamo concordato in commissione e quindi all'art. 2 bis bisogna... andrebbe cassata... allora all'art. 2 bis, lettera b) bisognerebbe cassare da "Su proposta dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) del D.Lgs 267/2000 e della normativa sulle società in *house providing*". Anche perché ho visto che questa modifica comunque è stata riportata correttamente nello statuto dell'AMET. Quindi, diciamo, andrebbe adeguato lo statuto dell'AMIU a questa modifica. Andrebbe cassata questa frase. Grazie.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Nr 27 Consigliere Barresi, prego.

**BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale**

Vabbè, Presidente, volevo dire, appunto, che ho presentato questo emendamento e non so se è stato... se è stato recepito. Tanto su AMIU abbiamo speso fiumi di parole e sappiamo benissimo come... almeno, la maggior parte di noi la pensi, però volevo fare un appunto su ciò che il dottor Pedone aveva detto prima sul... sul parere della terza Commissione, sugli equilibri, che era stata una mia sottolineatura, praticamente lei, non lo so, noi dovremo fare un corso, non so, qualche corso di aggiornamento, però lei non ha indicato "Residui". Quindi nell'anno 2017... parlo di anno 2017 ma doveva dire gestione residui del 2017. Sì... vabbè, poi si può anche

ascoltare. Perché ha firmato questo impegno... cioè... abbiamo residui... cioè abbiamo 2017, 2017 però non è indicato che lei sta parlando di residui, come ha detto al microfono, quindi... lei al microfono ha detto che si tratta di residui però non l'ha scritto, quindi ci induce a vedere, a pensare cose sbagliate. E nell'impegno qui ha scritto...

INTERVENTO

*(fuori microfono)*

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

È suo. E c'è scritto 2017 e 2017.

INTERVENTO

*(fuori microfono)*

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Sì.

INTERVENTO

*(fuori microfono)*

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Il dirigente...

INTERVENTO

*(fuori microfono)*

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Allora, il dirigente qua dottor dell'area, dottor Pedone...

INTERVENTO

*(fuori microfono)*

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

È la prima pagina di gente e Di Donna. Ma lei poi comunque questo non...

INTERVENTO

*(fuori microfono)*

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Ma lei sì, si prenderà la responsabilità di firmare?

INTERVENTO

*(fuori microfono)*

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Ma noi che leggiamo, che non siamo competenti come lei o come...

**INTERVENTO***(fuori microfono)***BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale**

Ma siccome so che dall'area finanziaria mandate indietro ogni cosa, anche per una virgola, qui c'è un qualcosa che è più di una virgola, non c'è scritto che si riferisce "Gestione residui" e lei quindi tranquillamente... mentre per una virgola, per una e) che forse non... mandate indietro di tutto!

**INTERVENTO***(fuori microfono)***BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale**

E noi invece abbiamo pensato altro. Quindi noi leggiamo quello che c'è scritto e quindi ci rendiamo conto di un'altra cosa che non è quella. Tanto abbiamo speso fiumi di parole e sappiamo benissimo, poi volevo fare un appunto su ciò che il dottore aveva detto prima sugli equilibri che era stata una mia sottolineatura noi dovremo fare un corso di aggiornamento, però lei non ha indicato i residui. Parlo di anni 2017 gestione residui del 2017 perché lei ha firmato questo impegno, cioè abbiamo residui però non è indicato lei sta parlando di residui. Lei a microfono ha detto che si tratta di residui e nell'impegno qui... è suo. Il dirigente... allora, il dirigente qua dottor Pedone, alla prima pagina il dirigente è Di Donna, ma poi lei si prende la responsabilità di firmare? Ma siccome che dall'area finanziaria mandate indietro c'è un qualcosa che è più di una virgola e quindi tranquillamente forse lo mandate indietro di tutto.

E noi invece abbiamo pensato altro. Quindi noi leggiamo quello che c'è scritto e quindi ci rendiamo conto di un'altra cosa che non è questa. Quindi o lei o Di Donna ci avete indotto ad un errore. Comunque le firme sono le vostre, le responsabilità sono le vostre e non le nostre. Anche se poi, quando andiamo a vedere, chi passa i guai sono quelli che non hanno firmato Okay. Grazie.

**INTERVENTO***(fuori microfono)***BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale**

Vabbè, mi riferivo ad altro dottor Pedone.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Grazie. Allora, ci sono altri interventi? No. Allora, al tavolo della presidenza sono arrivati degli emendamenti. Ovviamente io ricordo che per questo provvedimento, che è stato inserito in via ordinaria all'ordine del giorno, vale la regola delle 48 ore precedenti. Anche perché sugli emendamenti, soprattutto di carattere sostanziale, c'è bisogno, oltre che del parere del Dirigente anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Quindi gli emendamenti sostanziali presentati adesso, ovviamente non riescono ad avere questi due pareri. Allora, c'è un primo emendamento che è stato proposto in sede di commissione affari istituzionali dal Consigliere Cinquepalmi, che ha proposto un emendamento. L'intera Commissione, all'unanimità ha approvato questo emendamento e quindi lo propone come quando si dice che non si dà sfogo a nessun tipo di richiesta. Vabbè, Consigliere Cinquepalmi chiede, leggo testualmente dal verbale della Commissione Affari istituzionali: il Consigliere Cinquepalmi chiede una ulteriore modifica all'art. 2 bis, comma 2 lettera b) cassando da "Lo schema tipo dei contratti di servizi, approvato

dal Consiglio Comunale su proposta delle Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera o) del D.lg. 267/2000 e della normativa sulla società in *House providing* in lo schema tipo dei contratti di servizio ed approvato dal Consiglio Comunale. Allora, su questo emendamento che è stato, diciamo, tempestivamente preposto, c'è il parere favorevole da parte del dirigente e c'è anche il parere dei Revisori dei Conti, parere favorevole. Quindi io metterei in votazione l'emendamento del Consigliere Cinquepalmi. Consiglieri in aula per la votazione sull'emendamento del Consigliere... parere dei revisori favorevoli, parere dei dirigente favorevole. Allora, i Consiglieri in aula per votare l'emendamento del Consigliere Cinquepalmi proposto dalla... a nome della commissione affare istituzionale. Prendete posto Consiglieri.

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	ASSENTE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	ASSENTE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	FAVOREVOLE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	FAVOREVOLE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE

22 favorevoli, nessun contrario, l'emendamento Cinquepalmi passa all'unanimità.

## INTERVENTO

*(fuori microfono)***FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

C'è un successivo emendamento. Allora, chiedo scusa, chiedo scusa... chiedo scusa, allora, c'è un successivo... Consiglieri, Consiglieri, la seduta non è... stiamo in corso di seduta eh! Allora, ci sono altri due emendamenti. C'è un emendamento proposto dal Consigliere Barresi, che riguardano una serie di modifiche anche sullo statuto. Consigliere Barresi, anche se è stato presentato prima io lo pongo successivamente perché devo dare il tempo al Dirigente di esaminarlo, magari questo può anche... se andiamo oltre le 15:30 può anche essere ripreso successivamente. Non è un problema. Mentre c'è un emendamento, che non è di carattere sostanziale, e che ha il parere del visto del segretario Generale che è proposto da una serie di Consiglieri, prima firmatario è il Consigliere De Laurentis. Allora, l'emendamento dice questo. Nel corpo della delibera si chiede di eliminare al punto "Dare atto", terzo cpv, le parole da Giunta comunale a per le ragioni indicate e quindi l'emendamento di carattere soppressivo, che ha il problema favorevole del Segretario. Allora, quindi questo emendamento può essere messo in votazione subito. Allora, l'emendamento:

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	ASSENTE
CORMIO PATRIZIA	ASSENTE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	ASSENTE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASSENTE
LAPI NICOLA	ASSENTE

CORRADO GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	FAVOREVOLE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE

20 favorevoli e nessun contrario. L'emendamento viene approvato all'unanimità.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Per quanto riguarda l'altro emendamento, quello della Consigliere Barresi, io chiedo al Dirigente, se spegne la suoneria, di valutare il, diciamo, l'emendamento che racchiude diverse previsioni, diciamo, tra cui anche modifiche statutarie. Ora...

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

La proposta di delibera dove sta? L'originale? Sta là. Mi date la proposta originale? Spero esista eh! Sennò... esiste? Okay. Date al... dottor Pedone? Però io vi prego sempre di proporre gli emendamenti sui punti all'ordine del giorno inseriti in maniera ordinaria. Quindi quando c'è la possibilità delle 48 ore... c'è anche la Commissione che si è espressa e... diciamo, è quello il luogo solitamente deputato alle modifiche. Come ha fatto il Consigliere Cinquepalmi in maniera...

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Sì. Allora ricordo che se sono emendamenti di lieve entità possiamo mettere pure, diciamo, mettere in votazione anche senza il parere dei Revisori dei Conti perché poi alla fine è quello il vero problema. Se invece sono, diciamo, sostanziali, come suggerisce l'Assessore Di Gregorio, necessitano del parere del collegio dei Revisori dei Conti che non so dove andarli a recuperare in questo momento... del già Assessore Di Gregorio.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Allora, il dottor Pedone ha quasi terminato eh! Anzi, ha terminato. Allora, prendete posto Consiglieri. C'è un emendamento proposto dal Consigliere Barresi. Allora, Consiglieri, Consiglieri? Prendete posto perché dobbiamo sospendere tra qualche minuto. Quindi prima facciamo... capace che ce lo liquidiamo questo provvedimento. Allora, presentazioni emendamenti: "La sottoscritta Anna Maria Barresi, Consigliere Comunale di maggioranza...". Allora, proposta di emendamenti inserendo le sotto indicate modifiche. Art. 2... Consiglieri? "Art. 2 lettera b), dopo la parola <<rifiuti urbani speciali e tossico nocivi>> lettera g) sistemare la parola, sistemare la parola <<rifiuti solidi urbani>>. Aggiungere all'art. 2 la voce t), ovvero <<Distribuzione e forniture commercializzazione e vendita di gas da qualsiasi natura esso provenga, anche mediante gestione della rete e captazione>>. Al punto 2, pagina 3, dopo la frase



<<in via diretta>> aggiungere <<Previa analisi dei costi e delle entrate>>. Art. 20 pagina 4 comma 1. Dopo le parole <<Della società è costituito>> cassare la parola <<Di norma>>. Art. 20, pagina 14 comma 2, dopo le parole <<Alla nomina diretta dell'amministratore unico>> cassare <<e nell'ipotesi>>. Art. 20, pagina 15 comma 9, dopo la parola <<Professionalità>> aggiungere <<Specifica>>. Art. 24 pagina 20 comma 2, dopo la parola <<eventualmente a terzi>> aggiungere <<Previa approvazione dell'assemblea dei soci>>. Art. 26, pagina 20 comma 3 lettera c), dopo la parola organo amministrativo aggiungere le parole <<Previo parere positivo del socio>>. Art. 20... scusate, art. 26, pagina 22, comma 3 lettera i), dopo la parola <<O in transigere>> aggiungere <<con la>> e cassare la parola <<Anche senza>>. Allora, su questo il dirigente... allora, in relazione alla proposta di emendamenti si esprime parole non favorevole in relazione alle situazioni che...

#### INTERVENTO

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Sì, lo legge...

**ANGELO PEDONE – Dirigente Ripartizione Economico Finanziario**

Sì. Allora, in relazione alla proposta di emendamento si esprimere parere non favorevole in relazione alle situazioni che limitano la possibilità della società di effettuare attività commerciali con privati. Ad esempio, punto 2, art. 2 lettera b) dove si chiede di cassare tossico nocivo. In questo caso la società non potrebbe fare neanche nei confronti dei privati tale attività. Altre proposte invece sono ultronee in quanto specificano questioni già implicitamente affrontate dallo statuto, art. 20 pagina 15 comma 9, dove, appunto, si chiede di eliminare specifica. Per altro, trattasi di emendamenti già esaminati nella Commissione Terza e non accolti. Sempre a mia firma.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Grazie. Allora, su questo emendamento, Consigliere Barresi, non c'è il parere favorevole del dirigente. Ovviamente non c'è neanche il parere dei Revisori dei Conti perché non è stato neanche possibile acquisirlo. Io comunque sia lo metto in votazione tenendo a precisare quello che ho appena detto.

BOTTARO AMEDEO	CONTRARIO
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	CONTRARIO
LAURORA TOMMASO	CONTRARIO
AVANTARIO CARLO	ASSENTE
CORMIO PATRIZIA	CONTRARIA
MARINARO GIACOMO	ASTENUTO
DE LAURENTIS DOMENICO	ASTENUTO
VENTURA NICOLA	CONTRARIO



NENNA MARINA	ASTENUTA
AMORUSO LEO	CONTRARIO
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	CONTRARIO
ZITOLI FRANCESCA	CONTRARIA
TOLOMEO TIZIANA	CONTRARIA
LOVECCHIO PIETRO	CONTRARIO
LOCONTE GIOVANNI	CONTRARIO
CAPONE LUCIANA	CONTRARIA
LAURORA FRANCESCO	ASSENTE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	CONTRARIO
LOPS MICHELE	ASTENUTO
DI LERNIA LUISA	ASTENUTA
MERRA RAFFAELLA	FAVOREVOLE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASTENUTO
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	CONTRARIO
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	CONTRARIA

15 contrari, 6 astenuti, 2 favorevoli, quindi l'emendamento viene respinto.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Ora si pone in votazione l'intero provvedimento così come emendato.

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Allora, rinuncia alla dichiarazione il Consigliere Corrado. Allora, possiamo mettere in votazione l'intero provvedimento così come emendato. Allora:

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	ASSENTE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE

AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	ASSENTE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	ASSENTE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	FAVOREVOLE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE

20 favorevoli, 1 astenuto, nessun contrario. Quindi il provvedimento viene approvato.  
L'immediata esecutività? Stessa votazione. Allora, stessa votazione per l'immediata esecutività.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Rosaria D'Oronzio

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante


N° 222 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: è affissa all'albo Pretorio dal 22 AGO 2017 al - 6 SET 2017 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 22 AGO 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 22 AGO 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 22 AGO 2017



Il Funzionario delegato  
Dott. Carlo Casalino